



Trib. Torino, ud. 6 luglio 2012 (dep. 3 ottobre 2012),
Giud. Marra G., imp. R. [REDACTED]

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
II TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
- prima sezione penale -

In persona del Giudice monocratico dott. Giuseppe Marra, alla pubblica udienza del 6 luglio 2012 ha pronunciato mediante lettura del dispositivo la seguente :

SENTENZA

nel procedimento penale a carico di R. [REDACTED] K. [REDACTED], nato a [REDACTED] il [REDACTED] libero contumace
difeso di ufficio dall'avv. Lauretta Sangiorgio, del foro di Torino

IMPUTATO

del reato di cui all'art. 9, comma 1, L. 14 dicembre 2000 n. 376, per aver assunto il corticosteroide triamcinolone (molecola che possiede effetti antinfiammatori, metabolici e stimolanti del sistema nervoso centrale per mezzo sia dell'interazione con specifici recettori nei tessuti bersaglio attraverso la regolazione dell'espressione dei geni responsivi ai corticosteroidi, sia di meccanismi non genomici) il cui impiego è considerato doping [in forza del Codice Mondiale antidoping (The 2010 Prohibited List- Internationale Standard), del Decreto Ministeriale 12 marzo 2009 "Revisione della lista dei farmaci, delle sostanze biologicamente o farmacologicamente attive e delle pratiche mediche, il cui impiego è considerato doping, ai sensi della legge 14 dicembre 2000 n. 376 (09°05130) (G.U. Serie Generale n. 108 del 12 maggio 2009)], non giustificato da condizioni patologiche e idoneo a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'organismo, al fine di alterare le proprie prestazioni agonistiche;
Accertato in Torino il 7 marzo 2009, in occasione del controllo antidoping effettuato al termine dei Campionati Europei Indoor di Atletica Leggera [REDACTED]

Conclusioni delle parti:

P.M.: chiede sentenza di condanna alla pena di mesi 9 di reclusione ed euro 5000 di multa

mediche non giustificate da condizioni patologiche ed idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti".

Ai sensi della cit. L. n. 376 del 2000, art. 9, comma 1, " salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da Euro 2.582 ad Euro 51.645 chiunque procura ad altri, somministra, assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, ricompresi nelle classi previste all'art. 2, comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e siano idonei a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo, al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovvero siano diretti a modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze".

L'oggetto della tutela che il legislatore ha inteso assicurare attraverso l'introduzione delle fattispecie penali descritte nell'art. 9, dianzi trascritto, va individuato - anzitutto - nel bene personale primario della integrità psico-fisica dei partecipanti ad un'attività sportiva.

La L. n. 376 del 2000, art. 1 espressamente riconosce, infatti, all'attività sportiva una funzione di "promozione della salute individuale e collettiva", vietando che la stessa sia svolta "con l'ausilio di tecniche, metodologie o sostanze di qualsiasi natura che possano mettere in pericolo l'integrità psicofisica degli atleti".

Il bene dell'integrità personale trascende la libera disponibilità del singolo per effetto della sua connessione diretta con il valore costituzionale della salute, che l'art. 32 Cost. riconosce e tutela, oltre che come diritto fondamentale dell'individuo, anche come interesse della collettività.

Accanto alla protezione del bene-salute le fattispecie incriminatrici di cui alla L. n. 376 del 2000, art. 9 sono rivolte, però, a tutelare pure leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive, nonché a salvaguardare i principi etici ed i valori educativi espressi dall'attività sportiva (vedi Cass., Sez. Unite, 29.11.2005 - 25.1.2006, n. 3087, ric. P.M in proc. Cori ed altri).

Il reato di illecita assunzione di sostanze dopanti è reato di pura condotta (poiché la legge non richiede che l'azione produca anche un determinato effetto esteriore) e di pericolo presunto (per la sua funzione di tutela anticipata dei beni protetti).

La configurazione dello stesso si articola attraverso la previsione della stretta relazione che deve intercorrere tra l'assunzione della sostanza vietata, i suoi effetti modificativi delle condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo e la finalizzazione alla "alterazione" della prestazione agonistica.

Nell'ottica interrelazionale anzidetta appare evidente che, sotto il profilo della causalità adeguata e con giudizio prognostico ex ante, il pericolo (correlato alla duplice tutela della salute e del leale e regolare svolgimento delle competizioni sportive) sussiste fino a quando la sostanza dopante è idonea a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta che l'ha assunta (condizione evidenziata appunto dalla positività del test antidoping); sicché, allorquando una situazione siffatta venga riscontrata in occasione dello svolgimento di una precipua prestazione agonistica, deve convenirsi che *l'iter criminis* non possa considerarsi precedentemente esaurito.

Il riconoscimento della pericolosità (intesa quale idoneità a modificare le condizioni psicofisiche e biologiche dell'atleta), inoltre, è già insito nell'inserimento di una

determinata sostanza, ovvero nella previsione di soglie di concentrazione non consentite di essa, nelle liste di riferimento delle classi farmacologiche di sostanze dopanti e di metodi doping vietati stabilite dalle organizzazioni internazionali, con la conseguenza il giudice non deve accertare, di volta in volta, la concreta attitudine offensiva, per qualità e quantità, delle sostanze assunte o somministrate.

La norma prevede però dal punto di vista della sua struttura, un elemento negativo della tipicità penale, ove essa richiede che le condotte vietate di somministrare, assumere ecc. ecc. farmaci oppure sostanze biologicamente o farmacologicamente attive, “...non siano giustificate da condizioni patologiche..” dell’atleta stesso; la sussistenza di ragioni mediche esclude perciò l’antigiuridicità della condotta di assunzione, e ciò già per difetto di tipicità penale; la finalità terapeutica ovviamente incide, come si vedrà di seguito, sulla sussistenza del dolo.

Dal punto di vista dell’elemento soggettivo la fattispecie di cui all’art. 9 citato, appare senza dubbio sorretta dalla previsione di un dolo specifico, rivolto “... al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti, ovveroa modificare i risultati dei controlli sull’uso di tali farmaci o sostanze. “; pertanto se l’autore della condotta ha agito senza finalizzare l’assunzione di farmaci vietati ad alterare le prestazioni agonistiche, non può dirsi integrato il delitto contestato all’odierno imputato.

Nel caso di specie si rileva che nel corso del dibattimento, sono emersi dei dubbi in ordine alle necessità mediche che avrebbero potuto indurre R■■■ K■■■ ad assumere un corticosteroide.

In particolare va evidenziato quanto indicato ai punti 9 e 14 del provvedimento emesso dalla Commissione disciplinare per gli sportivi di elite dell’ASBL Vlaams Doping Tribunaal, sopra citato, dove si legge espressamente : al Punto 9 “ *Risulta dalle testimonianze mediche raccolte che, al momento del controllo impugnato, lo sportivo di elite era dolente per via di una ferita alla spalla (atti 15 e 16 della difesa). E’ la ragione per la quale fu autorizzato, dietro prescrizione del medico e con una precisa autorizzazione, a prendere degli antinfiammatori (il Triamcinolone è soprattutto un antinfiammatorio) e del cortisone. Tuttavia non ha approfittato di questa autorizzazione.*”; al Punto 14, viene ribadito che “.....Al momento del controllo, l’atleta aveva diritto di prendere del cortisone con una prescrizione del medico ed una precisa autorizzazione.”, e poi di seguito “ *I prodotti individuati (il Triamcinolone) hanno un effetto di miglioramento delle prestazioni piuttosto debole, per non dire praticamente nullo, ed anzi sono soprattutto degli antinfiammatori*” .

Tali ultime qualità terapeutiche sono confermate anche dal Consulente tecnico del P.M., il quale evidenzia che il Triamcinolone “ ...è dotato di una marcata attività antinfiammatoria comune ai farmaci dello stesso gruppo da cui, tuttavia, si differenzia oltre che l’efficacia terapeutica, per l’assenza di effetti collaterali indesiderati risultanti dalla ritenzione sodica”.

Il Consulente ha poi evidenziato che l’atleta in data 7 marzo 2009, nel Doping Control Form aveva dichiarato l’assunzione dei seguenti medicinali : 1) “ Meloxicam 15 mg. Tablets”, farmaco antiinfiammatorio non steroideo; 2) “ Apranax tablets” anch’esso farmaco antiinfiammatorio non steroideo.

Orbene questo Giudice non ha a disposizione le testimonianze mediche raccolte nell'ambito di giudizio disciplinare davanti al Vlaams Doping Tribunaal, né agli atti di questo processo risultano la *"...prescrizione del medico e una precisa autorizzazione, a prendere degli antinfiammatori..."*, a cui fa riferimento la decisione di proscioglimento di R■■■ K■■■, motivata in ragione della sua buona fede nell'assunzione del Triamcinolone. Tuttavia questi dati fattuali non possono essere ignorati quale principio di prova (a prescindere da qualsivoglia giudizio sull'affidamento che può dare un organo di giustizia sportiva circa la veridicità di quanto da esso affermato), in quanto sono chiaramente idonei ad instillare un ragionevole dubbio *pro reo*. Va poi detto che l'esistenza di esigenze terapeutiche trova conferma obiettiva anche nel fatto che l'imputato comunicò agli organi di controllo antidoping di assumere altri due farmaci, entrambi antiinfiammatori non steroidei. L'assunzione del Triamcinolone appare perciò in linea con le stesse esigenze terapeutiche (effetti antiinfiammatori) che sono correlati agli altri due farmaci utilizzati legittimamente dall'imputato.

Il Pubblico Ministero ha rilevato, con argomentazioni dotate di evidente forza logica, che proprio il fatto di aver R■■■ K■■■ comunicato di utilizzare due antiinfiammatori e di aver omesso invece di aver assunto anche il Triamcinolone, evidenzia la piena consapevolezza in capo all'imputato dell'idoneità dopante di quest'ultimo farmaco. In sostanza si afferma da parte dell'accusa, che se le ragioni terapeutiche fossero state legittime, l'imputato non avrebbe occultato la pregressa assunzione di sostanze vietate; in tale condotta omissiva vi sarebbe comunque un profilo doloso, che potrebbe anche arrestarsi all'ipotesi del dolo eventuale, ossia la rappresentazione del pericolo di alterare le proprie prestazioni agonistiche e l'accettazione consapevole di tale rischio illecito.

Tale argomentazione ad avviso di questo Giudice prova troppo e comunque non declina correttamente gli elementi strutturali della fattispecie incriminatrice.

Infatti la norma prevedendo che le assunzioni di farmaci vietati abbia rilevanza penale solo quando *non siano giustificati da condizioni patologiche*, limita la sfera di operatività del dolo specifico (al fine di alterare le prestazioni sportive) alle sole ipotesi in cui non vi sia la contemporanea esigenza di natura terapeutica.

Ne consegue che l'atleta il quale assume farmaci dopanti per curare una patologia in atto (sempreché il farmaco assunto sia idoneo e proporzionato alla cura di quella patologia), non è punibile per difetto di dolo, anche nel caso in cui egli abbia agito con la consapevolezza degli effetti dopanti e l'accettazione del rischio di alterare eventualmente le proprie prestazioni sportive.

Solo colui il quale agisce al di fuori di qualsivoglia esigenze terapeutica, allo scopo precipuo di alterare *le prestazioni agonistiche degli atleti, ovveroa modificare i risultati dei controlli sull'uso di tali farmaci o sostanze*, incorrerà nelle gravi sanzioni penali (per l'affermazione dell'incompatibilità tra dolo eventuale e dolo specifico si veda Cassazione Sent., sez. III, 12/03/2008, n. 15633; Sez. 2, Sent. n. 25436 del 06/06/2007, in CED n.237153). Altro discorso ovviamente per quanto riguarda invece la giustizia sportiva, ove ciò che rileva è il dato oggettivo dell'assunzione di farmaci vietati, tant'è infatti che R■■■ K■■■, a seguito del ricorso della I.A.A.F. (Federazione Internazionale di Atletica Leggera) avverso

il provvedimento di proscioglimento da parte della Lega Belga di Atletica, decise di “patteggiare” una sanzione disciplinare nella misura di 3 mesi di sospensione della dell’attività agonistica, ammettendo di aver assunto una sostanza vietata.

E’ evidente che siffatta interpretazione limita notevolmente la portata applicativa della fattispecie penale, in quanto la volontà dell’atleta di recuperare al meglio o più in fretta la propria integrità fisica, ridotta da una patologia in atto, non rientra nell’ipotesi di chi mira specificamente ad alterare le proprie prestazioni agonistiche, ipotesi che evidentemente possono riguardare solo gli atleti che vogliono aumentare/migliorare le proprie *performance*. Con uno slogan riassuntivo si può affermare che per la L. n. 376 del 2000 non è doping il voler “recuperare”, mentre è doping il voler “migliorare”.

Tale opzione normativa è ovviamente discutibile, perché i principi di lealtà sportiva vorrebbero che ogni atleta gareggi nelle condizioni “naturali” di salute e non sempre nelle sue condizioni ottimali (l’infortunio è un dato fisiologico della pratica sportiva), ma appare coerente con la scelta di avere un diritto penale cosiddetto “minimo”, ossia limitato ai casi più gravi di condotte antisociali, nel caso di specie quelle degli atleti che senza alcuna patologia in atto, assumono farmaci vietati con l’unico scopo di migliorare le prestazioni sportive e quindi alterare la regolarità delle competizioni, lasciando gli altri casi alla giustizia disciplinare.

Con riguardo al presente procedimento, rilevato che sono emersi degli elementi di prova in ordine al fatto che R. K. avesse una patologia alla spalla che necessitava di cure con farmaci antiinfiammatori, e rilevato al contrario che il P.M. non ha offerto delle prove incontrovertibili a supporto del fatto che l’imputato abbia invece agito al fine specifico di alterare le sue prestazioni agonistiche, si impone pertanto, quantomeno ai sensi dell’art. 530 comma 2 c.p.p., l’assoluzione del predetto perché il fatto non costituisce reato.

P.Q.M.

Visto l’art.530 comma 2 c.p.p., assolve l’imputato dal reato ascritto perché il fatto non costituisce reato.

Visto l’art. 544 comma 3, c.p.p., indica in giorni 90 il termine per il deposito della motivazione

Torino, 6 luglio 2012

Il Giudice
Dott. Giuseppe Marra